

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 31-07-2018

Messaggio n. 3058

**OGGETTO: Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in
domanda di disoccupazione NASpl e viceversa.**

Sono pervenute dalle Strutture territoriali richieste di chiarimenti sulla possibilità di trasformazione, a seguito di reelezione per prevalenza di attività lavorativa dipendente nel settore non agricolo o nel settore agricolo, della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpl e, viceversa, della domanda di disoccupazione NASpl in domanda di disoccupazione agricola.

Al riguardo, con il presente messaggio si precisa che la suddetta trasformazione è possibile nei limiti di seguito specificati.

La domanda di disoccupazione agricola, respinta per prevalenza di attività nel settore non agricolo, può essere trasformata in domanda di disoccupazione NASpl, esclusivamente su specifica richiesta dell'interessato, qualora sia stata presentata nei termini legislativamente previsti per tale ultima prestazione (entro sessantotto giorni dalla cessazione involontaria dell'attività lavorativa). In tal caso, l'interessato deve integrare la domanda di disoccupazione agricola, di cui si chiede la trasformazione, con l'eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione NASpl.

Sempre su richiesta dell'interessato, è possibile altresì trasformare la domanda di disoccupazione NASpl, respinta per prevalenza di attività nel settore agricolo, in domanda di disoccupazione agricola, qualora la domanda sia stata presentata nei termini legislativamente previsti per tale ultima prestazione (dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello

di competenza della prestazione). In tal caso, l'interessato deve integrare la domanda di disoccupazione NASpl, di cui si chiede la trasformazione, con l'eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione agricola.

La soluzione interpretativa esposta risulta in sintonia sia con il generale principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui all'articolo 1367 del codice civile, in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, sia con l'altrettanto generale principio di conversione dell'atto nullo, di cui all'articolo 1424 del codice civile, applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell'articolo 1324 del medesimo codice, in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenta i requisiti di forma e di sostanza.

Le istanze di riesame o i ricorsi amministrativi riferiti a domande per le quali non sia, nel frattempo, intervenuta la decadenza dal diritto, potranno essere definiti in autotutela secondo le indicazioni sopra fornite.

Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato